

Registro Regione Veneto PS / TV0088
assislamica.castellana@gmail.com
Tel : 0423715585



جمعية الجالية الإسلامية للسلام
Associazione Comunità Islamica di Pace
Castelfranco Veneto / Resana

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Numero verbale 12/2020

Nella data 18/10/2020 alle ore 16:30

Presso la sede dell'associazione Comunità Islamica di Pace Castelfranco veneto in via per San Floriano 58/c
Si è riunita l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto costitutivo alla nuova riforma del terzo settore.
- 2) Approvazione del regolamento interno.

Il Presidente accerta la presenza dei soci presenti 37/50 soci.

Nella data odierna si è riunita l'assemblea costituente la direzione per discutere sui punti sopraelencati,

Il Presidente dichiara valida la seduta svolgendo un'ampia relazione in merito agli argomenti posti dall'ordine del giorno.

Nella prima parte dell'assemblea straordinaria è stato spiegato e proiettato il nuovo statuto oggetto dell'adeguamento alla nuova riforma del terzo settore d.l.g 117 del 2017.

Il presedente ha chiarito ai soci presenti che il nuovo statuto è un frutto di un lavoro del direttivo dell'associazione in collaborazione con il centro servizi volontariato di Treviso.

Dopo aver aperto la discussione sul primo punto sopra elencato nell'ordine del giorno, l'assemblea ha approvato con la maggioranza assoluta la modifica dello statuto dell'associazione comunità islamica di pace.

Nella seconda parte dell'assemblea straordinaria si è aperta la discussione sul regolamento interno dopo averlo presentato ai soci.

Il presidente accetta l'approvazione del regolamento interno con la maggioranza 35/37 dei soci presenti.

Il presidente dichiara fine della seduta alle ore 18:30

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Registrato il 23.10.2020
al N. 2320 Serie 5

**ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA
di PACE - A.P.S. TV/0088**
Via Per San Floriano, 58/C
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Liquidati EurTel 0423 715585
C.F. e P.IVA 90005990263

di cui esente
per imposta ipotecaria Euro



Indirizzo: Via per San Floriano, 58/c, Castelfranco Veneto 31033 Treviso (Italia). Tel :+39-0423715585
E-mail: assislamica.castellana@gmail.com Iban: IT56A030696156610000001224 P.I 90005990263

Statuto

**"ASSOCIAZIONE COMUNITA'
ISLAMICA DI PACE APS"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE**

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'Associazione **COMUNITA' ISLAMICA DI PACE** costituita in data 26/11/1996 e già iscritta nel Registro Regionale APS delle Regione Veneto con codice PS/TV088, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: "**ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA DI PACE APS**". Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Per San Floriano 58/c nel comune di Castelfranco Veneto (TV).

L'associazione ha una sede operativa a Resana (TV) in via Vittorio Veneto n. 14.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità:

- Civiche;
- *Culturale*;
- *Solidaristiche e di utilità sociale*;

In particolare l'associazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone con particolare attenzione a quelle che si trovano in difficoltà ed in situazione di svantaggio sociale ed economico, in un'ottica di integrazione, convivenza e promozione della pace.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività prevista alla lett. d) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017) educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- attività prevista alla lett. l) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017:formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge attività prevista alla lett. u) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- attività prevista alla lett. v) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g attività prevista alla lett. k) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- attività prevista alla lett. w) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività di beneficenza a favore delle famiglie in stato di disagio economico;
- Attività culturale per la comunità islamica : identità, convivenza, cittadinanza attiva e integrazione ;
- Attività di volontariato di utilità sociale e ambientale : sensibilizzazione per la donazione del sangue, mercatino solidale, partecipazione alla giornata ecologica promossa dei comuni;
- Attività scolastica organizzando corsi della lingua araba, programmi educativi d'interessi sociali;
- Formazione del personale operante nel volontariato a favore dell'associazione ;
- Servizio dopo scuola, ripetizioni con finalità di sostegno scolastico;
- Azioni per promuovere la cittadinanza attiva rendendo effettivo l'inserimento dei musulmani nella società italiana, facendo salva la loro identità, cultura, tradizione ed ubicazione;
- Azioni per promuovere, per i giovani e i meno giovani, attività di tipo ricreative, aggregative, sportive e di prevenzione dalla devianza e dalla tossicodipendenza;
- Collaborazione con altre associazioni, enti e similare in Italia e all'estero le cui forme legale e finalità non sono in contrasto con il presente statuto;
- Favorire i percorsi verso una cittadinanza attiva rafforzando la conoscenza reciproca tra culture e tradizione diverse, promuovendo la cultura del dialogo, della convivenza pacifica, della solidarietà e della giustizia tra tutti i cittadini attraverso lo scambio culturale, la partecipazione sociale, la vicinanza civile e rispetto reciproco;
- Collaborazione con altre associazione, enti e similare in Italia e all'estero le cui forme legale e finalità non siano in contrasto con il presente statuto.
- Sensibilizzazione l'opinione pubblica Italiana in turno ai problemi degli immigrati e dei paese del terzo mondo promuovendo iniziative concrete di sostegno e di cooperazione internazionale allo sviluppo;

- Attivazione del servizio di mediazione sanitaria e socio-culturale a tutti gli immigrati;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di membro ordinario si perde per:

- lo svolgimento di attività che danneggino moralmente o materialmente "l'Associazione Comunità Islamica di Pace APS" o che intendano sovvertire l'organizzazione interna della formazione;
- mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto ovvero delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi competenti;
- non adempimento puntuale degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione Comunità Islamica di Pace APS;
- dimissioni spontanee.

Spetta al Consiglio direttivo presentare la richiesta di esclusione del membro, ma sarà poi il Consiglio dei Saggi a deliberare sulle cause di perdita della qualità di membro ordinario, con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e legge in vigore. L'esclusione andrà sempre ratificata alla prima seduta utile dell'assemblea.

In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'Associazione Comunità Islamica di Pace APS né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Unione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale o particolare.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre il socio decade dall'associazione per morosità se non paga la quota associativa. La decadenza per morosità viene comunque vagliata dal consiglio direttivo per capire se i motivi del mancato pagamento sono dovuti a situazioni di difficoltà.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Consiglio dei saggi
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, sms, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, il Presidente e degli eventuali organi sociali previsti all'art. 18 e 19 del presente statuto;
- nomina i membri del Consiglio dei saggi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di 7 fino a 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge al suo interno le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Comitato Consultativo)

Il Comitato Consultativo (consiglio di garanzia) è un organo ha validità tre anni costituito dai membri effettivi dell'Associazione Comunità Islamica di Pace .

Il Comitato Consultativo :

- è composto da un numero minimo da 15membri;
- ha funzione di controllo sulle attività comunitarie e ha la facoltà di istituire al suo interno una o più Commissioni incaricate di esaminare singole questioni interpretative di natura socio-culturale, ovvero operare un controllo contabile dell'Associazione Comunità Islamica di Pace;
- si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Consiglio direttivo;
- in caso di necessità, con provvedimento richiesto dal Consiglio direttivo, valuta se istituire un Collegio di Proviviri, composto da tre o cinque componenti, incaricato di dirimere contrasti insorti tra gli organi, tra i membri aderenti o tra i membri aderenti e gli organi dell'Associazione Comunità Islamica di Pace, senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina;

- su richiesta del Consiglio direttivo, delibera in materia di ammissione, esclusione e decadenza dei membri dell'Associazione Comunità Islamica di Pace, con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;
- su richiesta del Consiglio direttivo stesso o su richiesta di 2/3 (due terzi) dell'Assemblea, in presenza di gravi motivi, delibera in materia di esclusione ed espulsione dei componenti del Consiglio direttivo con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;
- nomina, al suo interno, un coordinatore ed un suo vice.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.